



ORIGINALE

N. **33**

Del 14-09-2021

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

**OPZIONE STRATEGICA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA SOCIETA' ASCO HOLDING SPA IN ASCO
TLC SPA**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattordici** del mese di **settembre** alle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

| | |
|--------------------|---|
| Coletti Sebastiano | P |
| Covre Alessandra | P |
| Fadelli Giovanni | P |
| Amadio Egidio | P |
| Sant Simone | P |
| Dam Nicola | A |
| Pavan Paola | P |

| | |
|----------------------|---|
| Santantonio Rossella | P |
| Armellin Enrico | P |
| Uliana Cinzia | P |
| Scotton Oreste | A |
| Baggio Enos | A |
| Piccin Ivano | P |
| | |

Presenti: 10

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, ORSO PAOLO.

E' presente inoltre l' Assessore esterno Pizzol Laura.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:

Pavan Paola,
Armellin Enrico,
Piccin Ivano,

invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco evidenzia la necessità di prendere una decisione alla luce della normativa attuale.

Le opzioni su cui decidere sono tre:

- 1) Mantenere le partecipazioni;
- 2) Mantenere solo la rete ed esternalizzare il servizio;
- 3) Cedere in blocco le azioni.

Ai Consiglieri è stato consegnato un documento di valutazione eseguito da un soggetto incaricato da ASCO Holding a beneficio di tutti i soci. Il documento valuta le tre opzioni elencate negli aspetti positivi e negativi. Dall'analisi svolta risulta che la cessione delle azioni mediante gara pubblica potrebbe rappresentare l'opzione in grado di massimizzare il valore per gli azionisti. Eventuali tematiche legate alla tutela dei servizi nel territorio e al mantenimento del livello occupazionale potrebbero essere gestiti mediante l'inserimento di apposite clausole di gara. Inoltre, l'avvio di una procedura tramite gara permetterebbe la massima trasparenza dell'operazione e la possibile ottimizzazione del rapporto prezzo/valore. I Consiglieri possono esaminare una allegata tabella rappresentativa delle tre opzioni, da cui si evince che la cessione è quella consigliata. Il Revisore dei conti ha comunicato che non gli compete esprimere alcun parere in merito alle decisioni che il Consiglio prenderà, il quale peraltro non avrebbe tutti gli elementi sufficienti per potersi esprimere in merito ad un'operazione strategica di tale tipo. In passato ASCO TLC ha fatto molto per il territorio, per esempio garantendo l'accesso alla connessione veloce in Municipio. Ora si va verso un mercato più liberalizzato ed una copertura più diffusa. Vengono quindi a mancare le ragioni di pubblica utilità e di economie di scala. Il Consiglio è chiamato ad aderire alla valutazioni espresse dal soggetto incaricato da ASCO Holding e cedere le azioni, dando mandato al Sindaco. Evidenzia che la documentazione messa a disposizione dei Consiglieri è la medesima per tutti i soci pubblici, molti dei quali hanno già deliberato senza problemi di sorta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27.09.2017, esecutiva, questo Comune aveva approvato per effetto dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) - emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;
- con la stessa delibera consiliare erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- in particolare, con riferimento alla partecipata Asco Holding spa, era stato stabilito di fornire indicazioni al Consiglio di Amministrazione per l'avvio, quale misura di razionalizzazione, di un progetto volto alla successiva e progressiva acquisizione di altre società o enti partecipati, anche del gruppo, che gestiscono servizi di interesse generale, in ossequio alla normativa vigente;

- alcune delle delibere assunte da soci pubblici, tra cui anche quella del Comune di Colle Umberto sono state impugnate dinanzi al TAR Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
- nel mese di aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto che, pronunciando sul ricorso proposto dal socio privato avverso la citate delibere consiliari, lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando le medesime deliberazioni tra cui, appunto, quella di Colle Umberto perché ritenute illegittime;
- avverso la sentenza suindicata i Comuni interessati hanno promosso appello avanti il Consiglio di Stato;

Ritenuto che la società Asco Holding spa, con le modifiche statutarie introdotte, abbia assunto il ruolo di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave spa quotata in borsa;

Considerato che, successivamente, con “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding spa” del 12.12.2019, il Presidente di Asco Holding spa aveva anticipato che vi era il programma di avviare precise valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC spa così da acquisire elementi utili per valutare la convenienza economica del mantenimento di detta controllata in proprietà pubblica,

Osservato che con la più recente nota del 18.06.2021, pervenuta al protocollo in data 22.06.2021 e registrata con il numero 7244, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha – questa volta – trasmesso una nuova nota informativa circa le “Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A”. allegando anche una relazione denominata “Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC”, redatta da un advisor terzo;

Analizzata con attenzione detta documentazione che rappresenta un estratto della valutazione operata da Long Term Partners S.r.l. parte di OC&C (“LTP”) di Milano sulla base, appunto, del mandato conferitole da Asco Holding S.p.A. in data 30 aprile 2020 al fine di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle riflessioni strategiche relative alla partecipazione detenuta in Asco TLC S.p.A.;

Considerato che, dopo aver fornito un veloce resoconto sull’attuale situazione di Asco TLC e sul mercato di riferimento, l’esame operato dall’advisor terzo arriva a sviscerare, con particolare lucidità e chiarezza espositiva, i tre seguenti possibili scenari valutandone, in maniera puntuale, anche convenienza economica e finanziaria:

- Mantenimento dell’attuale quota partecipativa;*
- Cessione integrale della partecipazione (attraverso vendita delle azioni e/o aggregazione societaria);*
- Split societario per separare il business “infrastruttura” dai “servizi”;*

Dato atto che:

- Asco TLC è una società di servizi di telecomunicazione nata nei primi anni 2000 con lo scopo di abbattere il “digital divide” nella Provincia di Treviso;
- la Società ha sviluppato prioritariamente l’interconnessione delle realtà pubbliche e industriali presenti nei comuni soci di Asco Holding con una logica di servizio al territorio; successivamente, mentre – di fatto – erano ancora assenti gli operatori nazionali, ha dedicato le proprie energie al supporto del mercato domestico, portando il servizio internet in zone ove era del tutto assente;
- il mondo delle telecomunicazioni è oggi un settore che richiede investimenti rilevanti per la manutenzione e l’upgrade delle infrastrutture che devono sapersi adeguare ai c.d. “salti tecnologici”;
- il mercato odierno e il contesto competitivo portato e porteranno ad un distacco sempre maggiore tra i top player di mercato e i player locali tra cui rientra Asco TLC e ciò comporterà una differenziazione in termini di servizi offerti e di sinergie legate all’effetto scala;
- dunque la cessione della società è un percorso opportuno e che tale cessione avviene per ragioni di opportunità e non per obblighi di legge, stante la natura di servizio pubblico riconosciuta al servizio di TLC, nel caso ad ambito locale essendo questo l’ambito di azione di Asco TLC;

Rilevato che la cessione integrale della partecipazione potrebbe avvenire, prioritariamente, attraverso una vendita delle azioni da percorrere attraverso gara pubblica così da garantire la massima trasparenza dell’operazione e, nello stesso tempo, anche stimolando un meccanismo competitivo di possibile ottimizzazione del prezzo che porterà, quale conseguenza, anche una massimizzazione di valore per gli azionisti, ovvero attraverso acquisizione da parte di società del gruppo quotate in borsa ove sia più conveniente ;

Richiamati:

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione aggiornato (D.U.P.) 2021 - 2023;

– la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, parte economica e la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 15.04.2021 avente ad oggetto l’approvazione del Piano della Performance quale parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023;

Visti:

- l’art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;

- il vigente Regolamento di disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1., lett. b) del D.Lgs. 267/200, n. 15 del 09.09.2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Segretario Comunale sulla proposta della presente deliberazione espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con voti espressi per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. **di approvare** e ribadire le valutazioni espresse in premessa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. **di confermare** la volontà di cedere le azioni possedute in Asco TLC dando pieno mandato al Sig. Sindaco perché si adoperi a manifestare e a far valere questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in Asco TLC;
3. **di dare atto** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1., lett. b) del D.Lgs. 267/200, n. 15 del 09.09.2021, allegato sub a) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla società Asco Holding Spa;

Inoltre con voti espressi per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 10

Consiglieri votanti: n. 10

Favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate.

PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

OPZIONE STRATEGICA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETA' ASCO HOLDING SPA IN ASCO TLC SPA

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAOLO ORSO

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PAOLO ORSO

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
PAOLO ORSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

___ Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li _____

Il Funzionario Incaricato
Paride Antoniazzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

Il Responsabile del Servizio
Da Parè Carmen

Verbale del Revisore dei conti n. 15

COMUNE DI COLLE UMBERTO PROVINCIA DI TREVISO

Il sottoscritto Barbiero dott. Massimo, revisore dei conti del Comune di Colle Umberto nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/12/2020,

- visto l'art. 239, primo comma, lett. b), punto 3, del TUEL;
- vista la proposta di deliberazione di C.C. trasmessa via e-mail al sottoscritto in data 06/09/2021 e avente ad oggetto "*Opzione strategica in merito alla partecipazione detenuta dalla Società Asco Holding Spa in Asco Tlc Spa*";
- vista la lettera datata 18/06/2021 trasmessa via e-mail al sottoscritto in data 06/09/2021 e ad oggetto "*Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta da ASCO Holding S.P.A. nella controllata ASCO TLC S.P.A.*" a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASCO Holding SpA;
- vista la nota del 07/09/2021 del Segretario Comunale indirizzata al sottoscritto e ad oggetto "*Richiesta parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3 del D.Lgs. 267/2000*";
- precisato che il sottoscritto ha inviato in data 27/07/2021 via PEC le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di revisore dei conti del Comune di Colle Umberto e che, conseguentemente, nella giornata di domani venerdì 10 settembre 2021 scadrà la "prorogatio" di 45 giorni prevista dalla lettera b) del terzo comma dell'art. 235 del TUEL;
- accertato, pertanto, di aver titolo per lo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti del Comune di Colle Umberto come peraltro confermato nella suddetta lettera del 07/09/2021 del Segretario Comunale;

tutto ciò premesso, rilascia la seguente

RELAZIONE

Il Segretario Comunale ha chiesto al sottoscritto revisore un parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del TUEL. Tale punto 3 prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di "*modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*". Si tratta, schematizzando delle seguenti 3 fattispecie:

- 1) modalità di gestione dei servizi;
- 2) proposte di costituzione di organismi esterni;
- 3) proposte di partecipazione ad organismi esterni.

Il caso concreto in questione non rientra in nessuna delle suddette 3 fattispecie in quanto l'operazione in questione consiste per il Comune di Colle Umberto in una cessione di una partecipazione indiretta. Il fatto che il caso della cessione di una partecipazione da parte di organismo esterno partecipato dal Comune (Asco Holding SpA) non rientri nell'ambito dei pareri di competenza del revisore dell'ente locale è confermato dai "*Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali*" redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in cui (cfr. pagg. 197-224) non viene ricompreso, nell'ambito del punto 3 della lettera b) del primo comma dell'art. 239 del TUEL, il caso della cessione di partecipazione indiretta.

Si tenga presente, inoltre, che, trattandosi indubbiamente di un'operazione di straordinaria amministrazione (cessione di partecipazione), il sottoscritto revisore dimissionario è soggetto a quanto previsto dal D.L. 16 maggio 1994 n. 293 rubricato "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 1994 n. 444 (applicabile anche agli organi di controllo in virtù dell'art. 1 del D.L. citato) che dispone quanto segue: "*Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità*".

Tuttavia anche laddove si volesse esprimere un parere (ancorché, come si è visto, non sia previsto dalle norme) sulla base della sola documentazione trasmessa negli ultimissimi giorni al sottoscritto, non si può che arrivare alla conclusione rappresentata dal mero constatare l'impossibilità di

esprimere un parere o una qualsiasi valutazione di merito sull'operazione prevista nella proposta di delibera di C.C. in premessa indicata.

Innanzitutto occorre rilevare la contraddizione insita nella proposta di delibera di C.C. in esame il cui dispositivo prevede letteralmente di *“confermare la volontà di cedere le azioni possedute in Asco TLC”* mentre nelle premesse della medesima proposta di delibera viene fatto espresso rinvio alla precedente delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27.09.2017 con la quale *“con riferimento alla partecipata Asco Holding spa, era stato stabilito di fornire indicazioni al Consiglio di Amministrazione per l'avvio, quale misura di razionalizzazione, di un progetto volto alla successiva e progressiva ACQUISIZIONE di altre società o enti partecipati, anche del gruppo, che gestiscono servizi di interesse generale, in ossequio alla normativa vigente”*.

Si noti, inoltre, che tra le argomentazioni esposte nella parte motiva della proposta di provvedimento viene dato atto che *“la cessione della società è un percorso opportuno e che tale cessione avviene per ragioni di opportunità e non per obblighi di legge, stante la natura di servizio pubblico riconosciuta al servizio di TLC, nel caso ad ambito locale essendo questo l'ambito di azione di Asco TLC”*. Tuttavia non viene data nessuna concreta ed effettiva dimostrazione dell'invocata *“opportunità”*. Infatti, dalla lettura della proposta di provvedimento e dei documenti a questa allegati (lettera ai Comuni soci a firma del Presidente del CdA di Asco Holding Spa + l'allegato documento denominato *“Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC”* redatto da una società di consulenza denominata *“Long term partners Srl”*) non viene riportato nessun calcolo di convenienza economica che permetta una qualsiasi valutazione in ordine all'opportunità o meno dell'operazione proposta. Nel documento redatto dalla società di consulenza incaricata, infatti, non viene determinata nessuna quantificazione degli effetti che ragionevolmente potrebbero prodursi in funzione delle 3 alternative gestionali esaminate (mantenimento dell'attuale quota partecipativa – cessione integrale della partecipazione – split societario). Tale documento si limita ad elencare i vantaggi (pro) e gli svantaggi (contro) per ciascuna delle 3 possibili scelte senza produrre una qualsiasi stima ancorché di massima degli effetti sul piano economico e senza esprimersi in ordine alla maggiore o minore convenienza di ciascuna opzione gestionale esaminata. Anche per l'ipotesi contemplata dalla proposta di delibera oggetto della presente relazione (cessione integrale della partecipazione in ASCO TLC) vengono elencati i relativi svantaggi (cfr.: *“possibile perdita di attrattiva per i potenziali acquirenti a causa dell'inserimento nel procedimento di gara di clausole a tutela del territorio e dell'occupazione”*).

In conclusione si ritiene che la documentazione trasmessa non sia sufficiente per esprimere una qualsiasi valutazione in ordine alla bontà dell'operazione proposta. In questo senso la stessa lettera ai Comuni soci a firma del Presidente del CdA di Asco Holding Spa datata 18/06/2021 si conclude nel seguente modo: *“Qualora abbiate necessità di ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra, Vi chiediamo di farci pervenire, quanto prima, una richiesta in forma scritta all'indirizzo PEC della Società, al fine di poter consentire alla stessa di soddisfare una eventuale richiesta di chiarimento entro i successivi 7 giorni lavorativi, PER CONSENTIRE AI COMUNI DI ASSUMERE LE RELATIVE DELIBERE”*.

Non si può, infine, in questa sede far rilevare che tale lettera è stata assunta al protocollo del Comune (al n. 7244) in data 22/06/2021, vale a dire 2 mesi e mezzo fa e oltre un mese prima delle mie dimissioni. Ad avviso del sottoscritto in tale lasso temporale c'era tutto il tempo necessario per approfondire la problematica ed evitare di informare il revisore a 3 giorni dalla scadenza della *“prorogatio”* delle proprie dimissioni.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione a svolgere gli ulteriori e necessari approfondimenti del caso in quanto, a parere del sottoscritto revisore, sulla base della documentazione agli atti del Comune (e trasmessa allo scrivente) i Consiglieri Comunali non possono allo stato disporre di sufficienti informazioni al fine di assumere una decisione orientata al perseguimento dell'interesse del Comune di Colle Umberto.

9 settembre 2021

IL REVISORE DEI CONTI
(Barbiero dott. Massimo)

(firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)